

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 2

“CONCESSIONI IDRICHE”

ISTANZA DI CONCESSIONE DEL 19/09/2005 DELLA DITTA “ROSSELLI ENRICO”, N.Q. DI PROPRIETARIO, E “ROSSELLI CALOGERO”, “ROSSELLI DIEGO” N.Q. DI AFFITTUARI, OGGI “ROSSELLI MARIA GRAZIA” GIUSTA ISTANZA DI VOLTURA/SUBENTRO PERVENUTA IL 10/02/2016 NONCHÉ SUCCESSIVA DI VARIANTE PERVENUTA IL 27/07/2018, PER LA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA PER UNA PORTATA DI L/S 0,072525 DA UN POZZO SITO IN C/DA RANCITITO, AGRO DI PIETRAPERZIA, F.M. 52, PART. 18 PER USO IRRIGUO.

DECRETO DI CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 20, DEL REGIO DECRETO 11/12/1933 N. 1775

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455 convertito con legge Costituzionale 26/02/1948 n. 2;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950 n.878 (*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche*) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO** il Regio Decreto 11/12/1933 n.1775 (*Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) e successive modifiche e integrazioni nonché il Regio Decreto 14/08/1920 n.1285 (*Approvazione del regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche*);
- VISTO** il Regio decreto 23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 (*Norme in materia di Bilancio e Contabilità della Regione siciliana*) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi



contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L 05/05/2009 n. 42”;

- VISTO** il D.Lgs. 27 dicembre 2019, n. 158, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziari e dei controlli.”;
- VISTO** l’art. 11 della Legge regionale 13/01/2015 n. 3 che, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Regione siciliana applica le disposizioni del D.Lgs 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dall’articolo medesimo;
- VISTA** la legge regionale 18 aprile 1981, n. 67 e visto l’articolo 6 della Legge Regionale 24/08/1993 n.24 (*Riscossione dei tributi e di altre entrate e norme relative alle tasse sulle concessioni governative regionali*), di recepimento del Decreto Legislativo 22/06/1991 n.230;
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n.19 (*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n.19 emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana il 5 aprile 2022, n. 9;
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2024-2026*”;
- VISTA** la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024-2026*”;
- VISTA** la Deliberazione n. 106 del 1° marzo 2023 della Giunta regionale, recante “*Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2023/2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;
- VISTO** l’art. 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 4345 del 16/10/2023, con il quale, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n. 393 del 11/10/2023, è stato conferito all’ing. Calogero Giuseppe Burgio l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il Decreto del Dirigente delegato del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n. 1249 del 12/10/2023, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Francesca Spedale l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 “*Concessioni Idriche*”;
- VISTO** il D.D.G. n. 1469 del 21/11/2023 con il quale il Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), della l.r. n. 10/2000, ha conferito all’Avv. Francesca Spedale la delega ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. e) ed f) rientranti nella competenza della relativa struttura;
- VISTO** l’art. 68, comma 5, della Legge Regionale n° 21 del 12/08/2014 recante “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa*”;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti n.



1660 del 12/12/2023 con il quale sono stati aggiornati i “Canoni demaniali unitari relativi all’uso di acqua pubblica e relativi importi minimi per ciascuna tipologia d’uso” per l’anno 2024;

- VISTO** il Decreto Legislativo 2 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche) recepito con Legge Regionale 15 marzo 1994 n. 5;
- VISTA** la Legge 05/01/1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) pro tempore vigente e visto il relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238;
- VISTA** la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008 n. 19 (Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di attuazione del titolo II della Legge Regionale 16/12/2008 n. 19, emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05/12/2009 n. 12;
- VISTO** il Protocollo di legalità stipulato, in data 23/05/2011, tra l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture delle province siciliane e Confindustria Sicilia;
- VISTO** il Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1090 dell’11 marzo 1968, (Norme delegate previste dall’art. 5 della legge n. 129 del 04/02/1963 – Piano Regolatore Generale degli Acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione) che, all’articolo 3 stabilisce una durata di anni 25 per i vincoli delle risorse e delle riserve idriche, già approvati in favore dei Comuni dell’isola con Decreto del Presidente della Regione n. 167/Serv 5°/SG del 20/04/2012, e che, pertanto, permangono vigenti fino al 19 aprile 2037 con possibilità di proroga venticinquennale;
- VISTO** l’Atto di indirizzo prot. n°10276 del 05/08/2020 dell’Autorità di Bacino in materia di vincoli delle risorse e delle riserve idriche, in favore dei comuni dell’Isola, già approvati con Decreto del Presidente della Regione 20/04/2012, n. 167/Serv.5°/S.G.;
- VISTA** la Delibera n. 16 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia inerente alla “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto idrografico della Sicilia”;
- VISTA** la Delibera n. 17 del 02/12/2020 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia inerente alla “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia”;
- VISTA** la Circolare prot. n. 10552 del 23/03/22 “Fabbisogni idrici” del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 9 del 05 aprile 2022 pubblicato sulla GURS n. 25 Parte I del 01.06.2022, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. n. 19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;



- VISTA** l'istanza del 29/07/2005, assunta al protocollo n. 8134 del 19/09/2005 dell'ufficio del Genio Civile di Enna, e corredata di progetto a firma del Dott. Geol. Mulara Maurizio Giuseppe, con la quale la ditte “**Rosselli Calogero**”, nato a Caltanissetta il 04/04/1983 (c.f. RSS CGR 83D04 B429N) e residente a Pietraperzia in via Cap. Bidona, 65, nella qualità di affittuario; “**Rosselli Diego**” nato a Caltanissetta il 02/11/1984 (c.f. RSS DGI 84S02 B429H) e residente a Pietraperzia in via Cap. Bidona, 65, nella qualità di affittuario; “**Rosselli Enrico**”, nato a Caltanissetta l'11/03/1957 (c.f. RSS NRC 57C11 B429Q) e residente a Pietraperzia in via Cap. Bidona, 65, nella qualità di proprietario del fondo agricolo ubicato in c.da Rancitito, agro di Pietraperzia, hanno chiesto la concessione, ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, per la derivazione di l/s **0,44** di acqua da un pozzo trivellato, ubicato nella part. 18 del fg. 52 del Comune di Pietraperzia, per irrigare le particelle 17 e 18 del fg. 52;
- VISTO** il contratto di affitto fondi rustici stipulato il 24/09/2015, della durata di anni venti, e registrato il 03/11/2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caltanissetta al n. 2826 – Serie 3T tra la ditta “**Rosselli Maria Grazia**”, nata a Caltanissetta il 22/11/1986 (c.f. RSS MGR 86S62 B429H), nella qualità di affittuaria e “**Rosselli Enrico**”, nato a Caltanissetta l'11/03/1957 (c.f. RSS NRC 57C11 B429Q) e residente a Pietraperzia in via Cap. Bidona, 65, nella qualità di proprietario del fondo agricolo ubicato in c.da Rancitito, agro di Pietraperzia, segnatamente partt. nn. 54, 64, 65, 77, 87, 89, 90 del F.M. 20; partt. nn. 65 e 66 del F.M. 25, part. n. 243 del F.M. 26, partt. nn. 19, 20, 26, 38, 88, del F.M. 29; partt. nn. 37 e 46 del F.M. 44; part. n. 39 del F.M. 46; partt. nn. 17 e 18 del F.M. 52; part. n. 47 del F.M. 85 e part. n. 117 del F.M. 92;
- VISTA** la nota prot. n. 23022011180852157 del 20/02/2023 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha registrato la comunicazione della proroga del contratto di cui al precedente punto fino alla data del 23/09/2050;
- VISTA** la rettifica del contratto di affitto di cui al punto precedente, registrato il 09/12/2015 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Caltanissetta al n. 1411 – Serie 3, con la quale si rappresenta che la part. n. 39 del F.M. 46 è stata inserita erroneamente e, pertanto, non fa parte del contratto di affitto originario;
- VISTA** la richiesta del 20/01/2016, assunta il 10/02/2016 al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna al numero 22886, con la quale la ditta “**Rosselli Maria Grazia**”, nella qualità di affittuaria, nata a Caltanissetta il 22/11/1986 (c.f. RSS MGR 86S62 B429H) e residente a Pietraperzia in via Cap. Bivona, 65, ha chiesto la voltura della concessione presentata dalle ditte “**Rosselli Calogero**”, nato a Caltanissetta il 04/04/1983 (c.f. RSS CGR 83D04 B429N) e residente a Pietraperzia in via Cap. Bidona, 65, e “**Rosselli Diego**” nato a Caltanissetta il 02/11/1984 (c.f. RSS DGI 84S02 B429H) e residente a Pietraperzia in via Cap. Bidona, 65;
- VISTA** la nota del 17/07/2018, assunta il 27/07/2018 al protocollo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna al numero 167567, con la quale ditta “**Rosselli Maria Grazia**”, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 1775/1933, ha chiesto la variante del piano di utilizzazione proposto a corredo dell'istanza del 29/07/2005 precedentemente citata;
- VISTA** la relazione di compiuta istruttoria, ed i relativi atti allegati, trasmessi dall'Ufficio del Genio Civile di Enna con nota prot. n. 92430 del 23/06/2020, con la quale il medesimo Ufficio prendendo atto che non sono state prodotte opposizioni né domande concorrenti ed avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla tipologia di derivazione chiesta, ha espresso il parere di potere assentire alla Ditta richiedente di derivare l/s **0,1934**,



di acqua da un pozzo trivellato, per uso irriguo, ubicato nella part. 18 del fg. 52 del Comune di Pietraperzia, per irrigare le partt. nn. 17 e 18 del F.M. 52, per complessivi **3.074,60 m³ annui**, nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno;

VISTO il parere n. 93490 del 17/11/2010 con il quale il Servizio Risorse Idriche e Regime delle Acque dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica de qua, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 275 del 12/07/1993, oggi comma 1 bis, dell'art. 7, del R.D. 11/12/1933 n. 1775, di compatibilità della utilizzazione con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la nota prot. n. 47922 del 03/04/2023 con la quale, tra l'altro, l'ufficio del Genio Civile di Enna, sulla base della nota del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 10552 del 23/03/2022, ha rimodulato i valori di portata e volume concessi precedentemente, accordando una **porta continuativa media di l/s 0,0725254**, per complessivi **1.153,00 m³ annui**, da un pozzo trivellato, per uso irriguo, ubicato nella part. 18 del fg. 52 del Comune di Pietraperzia, nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno ed ha trasmesso, altresì, il nuovo schema di disciplinare sulla base dei nuovi valori;

VISTA la nota prot. n. 25554 del 29/05/2023 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sulla base di quanto sopra descritto, ha proceduto, tra l'altro, all'approvazione degli atti di compiuta istruttoria e del relativo schema di disciplinare, con correzioni in rosso, con la quale, tra l'altro, è stato accordato, in sintonia con quanto espresso ufficio del Genio Civile di Enna, alla ditta "**Rosselli Maria Grazia**", nata il 22/11/1986 a Caltanissetta (c.f. RSS MGR 86S62 B429H) e residente a Pietraperzia in via Capitano Bivona, 65, la concessione per derivare la portata d'acqua di l/s 0,072525, per complessivi **1.153,00 m³ annui**, da un pozzo trivellato, per uso irriguo, ubicato nella part. 18 del fg. 52 del Comune di Pietraperzia nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno ;

VISTA la nota prot. n. 42458 del 03/04/2024 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Enna ha trasmesso, tra l'altro, il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione, redatto in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, sottoscritto dalla Ditta istante in data 20/10/2023 presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina dove è stato registrato al n. 02 di Repertorio in data 03/04/2024;

CONSIDERATO che, con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, e successive modifiche e integrazioni, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha inoltrato la richiesta alla Prefettura di Enna, assunta al protocollo della stessa al numero PR_ENUTG_Ingresso_0015511_20240415, per il rilascio della "Comunicazione antimafia", ai sensi dell'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo;

VISTA la nota prot. n. PR_ENUTG_Ingresso_0015511_20240415 del 15/04/2024 con la quale la Prefettura di Enna ha comunicato che a carico della Ditta istante non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159;

CONSIDERATO che qualora dovessero successivamente pervenire dalla Prefettura di Enna comunicazioni attestanti la sussistenza, a carico della ditta istante, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti provvederà immediatamente alla revoca del presente provvedimento;



CONSIDERATO che sulla base della “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia”, di cui alla delibera della Conferenza Istituzionale Permanente n. 17 del 02/12/2020, è possibile concedere la portata richiesta;

RITENUTO per quanto sopra, di potere assentire alla Ditta istante, ai sensi del “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” approvato con Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, la concessione chiesta;

D E C R E T A

Art. 1 Entro i limiti della disponibilità idrica, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto n. 1775 dell'11/12/1933, e successive modifiche ed integrazioni, è concessa alla ditta “**Rosselli Maria Grazia**”, nata il 22/11/1986 a Caltanissetta (c.f. RSS MGR 86S62 B429H) e residente a Pietraperzia in via Capitano Bivona, 65, la concessione per derivare la portata media continuativa d'acqua di l/s **0,072525**, per complessivi **1.153,00 m³ annui**, da un pozzo trivellato, per uso irriguo, ubicato nella part. 18 del fg. 52 del Comune di Pietraperzia, nel periodo che va dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno.

Art. 2 **La concessione è accordata fino al 23/09/2050, quale scadenza del contratto di affitto sottoscritto tra le Parti il 24/09/2015 e registrato presso l'Agenzia delle entrate di Caltanissetta al n. 2826 serie 3T il 03/11/2015 e comunicazione di proroga del 20/03/2023, e comunque, nell'eventualità di proroga del medesimo contratto, che dovrà essere comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti tramite PEC, non oltre anni 40 (quaranta), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto**, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, in premessa citato, ed alle condizioni di cui all'art. 17 del Regio Decreto 14/08/1920 n. 1285, che qui si intendono integralmente riportate.

In particolare, come previsto dall'art. 35 del Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775, il Concessionario corrisponderà alle finanze della Regione Siciliana, di anno in anno, anticipatamente e comunque entro il 31 gennaio, il canone demaniale che per l'anno in corso viene quantizzato in **€ 14,13 (euro quattordici/13)**. Il pagamento del canone relativo all'anno in corso, laddove non sia già stato effettuato, dovrà essere effettuato prima della notifica, alla Ditta concessionaria, del presente decreto.

Per gli anni successivi, l'importo del canone annuo, aggiornato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti a seguito della pubblicazione periodica, a cura del Ministero dell'Economia - Dipartimento del Tesoro, dei tassi di inflazione programmata (T.I.P.), potrà essere desunto dalle tabelle pubblicate sui siti on line del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e degli Uffici del Genio Civile.

Il canone sarà dovuto anche se il concessionario non potrà o non vorrà fare uso, in tutto o in parte, della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.

Art. 3 In relazione agli obiettivi di pianificazione del bilancio idrico, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 152/2006, e alla tutela qualitativa e/o quantitativa della risorsa, l'Autorità concedente potrà adottare disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacità



di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate e per quant'altro sia utile in funzione del controllo per il miglior regime delle acque, per i fatti pregiudizievoli esistenti, per carenza idrica, nonché per assicurare nei corsi d'acqua, il minimo deflusso costante vitale, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa. Tali disposizioni potranno disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

- Art. 4** L'introito delle somme, di cui al precedente articolo 2, sarà imputato sul capitolo 2602 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione Siciliana per il corrente esercizio finanziario e ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.
- Art. 5** Con il presente decreto, per **l'esercizio finanziario 2024**, per il capitolo 2602, capo 16 (3010301003), è accertato l'importo di **€ 14,13 (euro quattordici/13)**.
- Art. 6** Con il presente decreto è accertato sul capitolo 2602, capo 16 (3010301003), a far data dall'**esercizio finanziario 2025** e fino all'**esercizio finanziario 2050**, l'importo annuo di **€ 14,13 (euro quattordici/13)**, per complessivi **€ 367,38 (euro trecentosessantasette/38)**, determinato in relazione al canone vigente per l'anno in corso e riportato all'articolo precedente.
- Art. 7** Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L. R. 07/05/2015 n. 9.
- Art. 8** Il presente decreto sarà trasmesso, quindi, alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.
- Art. 9** Dopo l'avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il presente decreto sarà trasmesso al Dirigente del Servizio "Ufficio del Genio Civile di Messina" che resta incaricato della sua esecuzione con onere di notifica ai soggetti interessati e pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.
- Art. 10** Il presente decreto acquisterà efficacia solo a seguito dell'esito positivo del controllo da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
- Art. 11** Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n. 1775 e del D.Lgs. n. 104/2010, e ss.mm.ii., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Palermo, lì

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
ing. Raffaele Di Salvo

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
Avv. Francesca Spedale